



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Settore Politiche Agricole

Genova, 30 luglio 2010

Prot. n. PG/2010/111002

Fascicolo 2010/G7.2.1/3

Allegati:

Ai Gruppi di azione locale

Alle Comunità montane

LORO SEDI

Al Servizio Coordinamento

Ispettorati Agrari

SEDE

Oggetto: esame delle domande di aiuto
nell'ambito dell'asse 4 del PSR.

Facendo seguito a quanto già comunicato nel corso di riunioni e incontri relativi all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno sintetizzare in un'apposita comunicazione le funzioni e le responsabilità dei GAL, della Regione e dei suoi Enti delegati.

Al riguardo, si procede pertanto ad analizzare i presupposti giuridici e amministrativi per concludere con il quadro organizzativo e operativo.

BASE NORMATIVA

La base normativa è costituita da:

- 1) **regolamento (CE) n. 1698/2005**, articolo 62, paragrafo 4, il quale stabilisce che *i gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione;*
- 2) **regolamento (CE) n. 1975/2006**, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
 - a) articolo 3, il quale stabilisce le seguenti definizioni:
 - domanda di aiuto – domanda di sostegno o di adesione a un determinato regime di sostegno
 - domanda di pagamento – domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere un pagamento;
 - b) articolo 32, il quale stabilisce che *per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (gestione*

dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio), lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi;

- c) *articolo 33, paragrafo 1, il quale stabilisce che per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (attuazione delle strategie di sviluppo locale e cooperazione), i controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria;*
- 3) **programma regionale di sviluppo rurale (PSR)** della Regione Liguria per il periodo 2007-2013, paragrafo 3.2.8, il quale stabilisce che *le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie saranno svolte dagli enti locali competenti per materia e per territorio, che a questo scopo stipuleranno apposite convenzioni con i GAL e di conseguenza opereranno in nome e per conto dei GAL nella selezione dei progetti, nelle attività di controllo, nel monitoraggio e in tutti gli altri aspetti connessi alla gestione amministrativa e finanziaria delle strategie di sviluppo locale e dei progetti finanziati nell'ambito di queste ultime.*

ASSETTO AMMINISTRATIVO

Innanzitutto si deve chiarire che, in seguito ad accordi sottoscritti in sede di conferenza Stato-Regioni, le domande di aiuto sono di competenza delle autorità di gestione (cioè delle Regioni) e le domande di pagamento sono di competenza degli organismi pagatori, che possono delegarle alle regioni tramite apposita convenzione.

AGEA ha comunicato che un'eventuale sub-delega (da regioni a GAL) non è percorribile per motivi sia giuridici che di merito. Di conseguenza, le domande di pagamento sono di competenza di AGEA e le relative funzioni di controllo sono delegate alle regioni, che non possono sub-delegarle ai GAL.

Per quanto riguarda l'assetto amministrativo delle competenze nell'ambito del PSR della Liguria, la norma di riferimento è costituita dalla legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42, articolo 3, comma 1, il quale stabilisce che:

- a) *la Regione programma, coordina e vigila sull'efficiente e corretta esecuzione degli interventi, cura i rapporti con l'organismo pagatore, seleziona le strategie di sviluppo locale, coordina e controlla la corretta attuazione delle procedure nonché effettua il controllo "ex post" di cui all'articolo 8; la Regione attua inoltre le misure del PSR individuate dalla Giunta regionale e introita i relativi pagamenti a rimborso provenienti dall'organismo pagatore;*
- b) *alle comunità montane e ai consorzi di comuni, di cui alla l.r. 6/1978 e successive modifiche e integrazioni, sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti o archiviazione delle domande e all'autorizzazione del pagamento per quanto riguarda le misure del PSR che saranno individuate dalla Giunta regionale.*

In attuazione della legge sopra citata, la Giunta regionale, con deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008, successivamente integrata dalla deliberazione n. 1557 del 20 novembre 2009, ha stabilito che:

a) le comunità montane e i consorzi di comuni (in appresso: enti delegati) sono responsabili delle funzioni amministrative relative alle misure:

- 112 Insediamento di giovani agricoltori
- 113 Prepensionamento
- 114 Utilizzo di servizi di consulenza
- 121 Ammodernamento delle aziende agricole
- 122 Accrescimento del valore economico delle foreste
- 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (solo settore forestale)
- 132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
- 211 Indennità compensative degli svantaggi naturali - zone montane
- 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
- 214 Pagamenti agro-ambientali
- 215 Pagamenti per il benessere degli animali
- 216 Investimenti non produttivi nei terreni agricoli
- 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (esclusa azione 4)
- 227 Investimenti non produttivi nel settore forestale
- 311 Diversificazione verso attività non agricole
- 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle micro-imprese

b) la Regione è responsabile delle funzioni amministrative relative alle misure:

- 111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
- 115 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
- 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (solo settore agricolo)
- 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
- 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
- 126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
- 133 Attività di informazione e promozione
- 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (limitatamente all'azione 4)
- 313 Incentivazione della attività turistiche
- 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
- 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- 331 Formazione e informazione per gli operatori dell'asse 3.

La deliberazione n. 1557/2009, sopra citata, ha chiarito che compete comunque alla Regione l'esame delle domande di aiuto e di pagamento presentate dagli enti delegati in qualità di beneficiari degli aiuti, anche per le misure ordinariamente di competenza degli stessi enti delegati.

Quindi, nell'ambito del PSR, gli enti delegati e la Regione, per le misure di rispettiva competenza - e con l'eccezione appena illustrata - svolgono le funzioni tecniche e amministrative relative a: selezione dei progetti, attività di controllo, monitoraggio e a tutti gli altri aspetti connessi alla gestione amministrativa e finanziaria delle strategie di sviluppo locale e dei progetti finanziati nell'ambito di queste ultime. A questo fine, enti delegati e uffici decentrati della Regione operano in nome e per conto dei GAL, con cui devono essere stipulate apposite convenzioni.

Nell'ambito del sistema di gestione e controllo, le funzioni svolte dai GAL si limitano all'esame e all'approvazione delle domande di aiuto, dal momento che le funzioni relative alle domande di pagamento non possono essere delegate ai GAL.

Si ricorda altresì che i GAL svolgono tutte le funzioni propedeutiche alla gestione delle domande di aiuto, e cioè la definizione delle strategie di sviluppo locale e dei relativi strumenti di attuazione (bandi), nonché la pubblicazione dei bandi e l'animazione sul territorio.

Si può pertanto riassumere in una tabella il complesso delle funzioni relative alla definizione, attuazione, gestione e controllo delle strategie di sviluppo locale e delle attività connesse, come segue.

Attività		Competenza
1	Elaborazione dei bandi	Gruppi di Azione Locale
2	Definizione dei criteri di selezione	Gruppi di Azione Locale
3	Pubblicazione dei bandi Animazione sul territorio	Gruppi di Azione Locale L'Autorità di Gestione contribuisce alla divulgazione dei bandi con i propri mezzi (sito internet, newsletter, mailing list, circolari)
4	Ricezione delle domande	Gruppi di Azione Locale (*)
5	Controlli amministrativi (compresi sopralluoghi)	Gruppi di Azione Locale (*)
6	Definizione delle graduatorie	Gruppi di Azione Locale (*)
7	Approvazione delle graduatorie (misure a bando)	Gruppi di Azione Locale
8	Elaborazione elenco finale beneficiari (misure a sportello)	Gruppi di Azione Locale
9	Ricezione delle domande di pagamento	Regione/Enti delegati
10	Controlli tecnici e amministrativi	Regione/Enti delegati
11	Controlli in loco	Regione/Enti delegati
12	Liquidazione pagamenti	Organismo pagatore

(*) per svolgere queste funzioni i GAL si avvalgono degli enti convenzionati.

PROCEDURA

Domande di aiuto

Tutto ciò premesso, si può procedere a tracciare l'iter procedurale delle domande di aiuto presentate in seguito ai bandi emessi dai GAL:

<u>Iter procedurale domande di aiuto</u>			
	Fase del procedimento	Soggetto competente	Note
1	Inserimento delle domande sul portale SIAN, rilascio e stampa	Ente o persona abilitata a operare su SIAN	
2	Sottoscrizione della domanda	Beneficiario	
3	Ricevimento domande, protocollazione	Gruppo di azione locale	Per svolgere questa funzione i GAL si avvalgono degli enti convenzionati
4	Avvio del procedimento		
5	Richiesta di eventuale documentazione integrativa		
6	Esecuzione dei controlli amministrativi		
7	Definizione dell'ammissibilità della domanda, della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile, del punteggio spettante in base ai criteri di selezione pertinenti	Gruppo di azione locale	Organi dirigenti dei GAL
8	Definizione degli elenchi dei beneficiari (misure a sportello)	Gruppo di azione locale	
9	Definizione delle graduatorie (misure a bando)	Gruppo di azione locale	
10	Prenotazione dei fondi	Gruppo di azione locale	Per svolgere questa funzione i GAL si avvalgono degli enti convenzionati
11	Emissione degli atti di concessione degli aiuti (nulla-osta)		

Si ricorda che le domande di aiuto relative alla misura 431 sono sempre di competenza regionale, come si è chiarito con la precedente circolare n. PG/2010/47843 del 29 marzo 2010, adottata nel rispetto del già citato articolo 32 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

Si invita a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- 1) gli enti convenzionati con i GAL agiscono in nome e per conto dei GAL. Ciò deve risultare dagli atti e dai documenti tecnici interni al procedimento (check list, verbali, eccetera);
- 2) gli organi direttivi del GAL devono comunque approvare gli elenchi dei beneficiari (misure a sportello) e le graduatorie (misure a bando), sulla base delle istruttorie eseguite dagli enti convenzionati.

Nel caso la fase di cui al precedente punto 2) può anche essere eseguita a posteriori, nel caso non fosse stata eseguita prima dell'emissione dei nulla-osta. Tuttavia, si tratta di una fase indispensabile e quindi deve essere assolutamente acquisita.

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
(Dr. Riccardo Jannone)

